

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 81 di data 04.12.2014, immed. eseg.

**OGGETTO: RICORSO AVANTI AL T.R.G.A. DI TRENTO NOTIFICATO IN DATA 18.11.2014 N. 3864 DEL COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO PER IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIAMPIERO LUONGO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI LUONGO - SARTORI - DONINI E URCIUOLI DI TRENTO. (COD. CIG Z7112253C9).**

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso dd. 13.11.2014, depositato presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Castelfondo, in persona del Sindaco in carica del Comune di Castelfondo a mezzo del servizio postale a norma di legge in data 18.11.2014 agli atti sub. prot. n.ro 3864, con il quale la soc. Dallachiesa Legnami S.n.c. di Dallachiesa Sandro e Co. con sede in Castelfondo in via D. Alighieri, 1 ha convenuto in giudizio l'Amministrazione comunale innanzi al T.R.G.A. di Trento per l'annullamento dei provvedimenti a firma del Sindaco di Castelfondo di data 30.07.2014 n. 2472, 2649 dd 13.08.2014, n.2994/6.9 dd 10.09.2014 e dell'ordinanza n. 1716/1.7 – n. 06/2014 dd 21.05.2014, atti tutti correlati allo smaltimento di materiali/rifiuti e ripristino delle aree identificate con le pp.ff. 2690/05, 386/1, 386/3 e p.ed. 461/1 in C.C. Castelfondo, come si legge nel ricorso medesimo;

Considerato che si rende necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione comunale;

Attesa pertanto la necessità di assumere il presente provvedimento con cui costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e contestualmente procedere all'incarico a legale di fiducia, del patrocinio del Comune nel contenzioso;

Ritenuto di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione comunale nella presente controversia all'avv. Giampiero Luongo dello Studio Legale Associato Avv.ti Luongo – Sartori - Donini e Urciuoli con sede in via Serafini, 9 in Trento, il quale ha confermato con propria nota di data 03.12.2014 pervenuta in data odierna al prot. 4098, la propria disponibilità ad assistere e patrocinare il Comune di Castelfondo. Dato atto in proposito che sempre in data 18.11.2014 è stato notificato al Comune un ulteriore ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte della ditta Dallachiesa Legnami S.n.c. di Dallachiesa Sandro e Co. (n.ro 3865 di prot.), ricorso che pur vertendo su altro procedimento amministrativo risulta assimilabile per diversi aspetti al ricorso qui considerato e quindi si è ritenuto opportuno individuare un unico legale patrocinante il Comune nelle due vertenze per evidente vantaggio soprattutto sotto l'aspetto economico per l'amministrazione. Accertato che, sulla base di tali considerazioni, il professionista richiesto, ha proposto all'amministrazione di assumere l'incarico del patrocinio per entrambi i procedimenti, a fronte di un corrispettivo complessivo stimato pari ad € 6.500,00 + accessori per entrambi, a prescindere dalle vicissitudini che potranno seguire per l'uno e per l'altro ricorso;

Posto che con deliberazione n.ro 80 di data odierna, esecutiva, si proceduto all'impegno della somma per le spese di causa relativa ad entrambi i procedimenti e quantificata in questa fase in € 9.500,00 per entrambi i ricorsi sulla base del preventivo testé citato;

Rilevata l'urgenza di procedere in merito al fine di garantire la più ampia tutela dell'ente nella vertenza;

Preso atto che pertanto il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 1 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell'ufficio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

### d e l i b e r a

1. Di costituirsi, per le motivazioni espresse in premessa, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento promosso dalla soc. Dallachiesa Legnami S.n.c. di Dallachiesa Sandro e Co. con sede in Castelfondo in via D. Alighieri, 1, contro il Comune di Castelfondo notificato nelle forme di legge in data 18.11.2014 agli atti sub. prot. n.ro 3864.

2. Di affidare all'avv. l'Avvocato Giampiero Luongo dello Studio Legale Associato Avv.ti Luongo – Sartori - Donini e Urciuoli con sede in Trento via Serafini 9, la rappresentanza e la difesa giudiziale degli interessi dell'Amministrazione nella causa di cui al precedente punto 1), conferendo agli stessi ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore.
3. Di autorizzare il Sindaco del rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziari, se ed in quanto occorrer possa.
4. Di dare atto che il corrispettivo fissato per l'incarico sulla base del preventivo del professionista, risulta già impegnato al bilancio dell'ente con precedente deliberazione n.ro 80 di data odierna, immediatamente esecutiva.
5. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
  - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
  - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
  - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
6. Di dare atto altresì che il professionista, nell'ambito del presente incarico, sarà tenuto al rispetto del codice di comportamento vigente per i dipendenti dell'ente affidatario così come da ultimo integrato a seguito del DPR 62/2013.
7. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. Di individuare, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, il Segretario Comunale, presso il cui ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
9. Di dare atto che, l'incarico all'avv. Giampiero Luongo, conseguente al presente provvedimento sarà formalizzato nelle forme d'uso commerciali, mediante scambio di corrispondenza.
10. Di dare comunicazione del presente provvedimento alla Compagnia ITAS Assicurazioni.
11. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
12. Di comunicare ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
13. Di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico [www.Albotelematico.tn.it](http://www.Albotelematico.tn.it).
14. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
  - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.